

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 20 ottobre 1962
concernente la proroga delle patenti degli esercizi pubblici

(del 23 novembre 1962)

La durata di validità delle patenti d'esercizio pubblico risulta fissata in 10 anni dall'art. 10 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931. Innanzitutto giova precisare che è prassi in uso che la scadenza di tutte le patenti, non avviene, come a prima vista si potrebbe pensare, dopo 10 anni dalla data del loro rilascio, bensì a termine fisso e precisamente sempre a 10 anni dell'ultimo rinnovo generale.

Di conseguenza, tenuto conto che l'ultima rinnovazione ebbe luogo nell'anno 1952, a' sensi di legge, tutte le patenti attualmente in vigore perderanno la loro validità il prossimo 31 dicembre 1962 e a partire da questa data le stesse dovranno essere rinnovate per un ulteriore decennio.

Con il messaggio che ci occupa il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio un disegno di decreto legislativo il quale, in deroga all'art. 10 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931, proroga il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio pubblico fino al 31 dicembre 1965.

Il Consiglio di Stato giustifica tale sua richiesta innanzitutto per poter, nel frattempo, provvedere ad una revisione generale della legislazione sugli esercizi pubblici, constatato come quella vigente sia in parte superata e non più corrispondente alle attuali esigenze, a seguito del rilevante sviluppo assunto in questi ultimi anni dal turismo nel nostro Cantone e in considerazione delle sue nuove forme e modi con cui viene esercitata l'ospitalità professionale, nuove forme emanate nel messaggio del Consiglio di Stato.

La necessità di emanare con una certa qual urgenza nuove prescrizioni in materia di esercizi pubblici, settore quest'ultimo di rilevante importanza per la nostra economia cantonale, è messa innanzitutto in evidenza dal Consiglio di Stato nel suo messaggio in esame e su tale questione la Commissione condivide pienamente il punto di vista espresso dal Potere esecutivo, il quale, d'altra parte, collima con quello della Commissione della Gestione formulato in sede d'esame del Consuntivo 1961.

L'elaborazione di un organico e moderno disciplinamento nel settore degli esercizi pubblici richiederà tuttavia un certo lasso di tempo.

La materia è infatti assai delicata e complessa e il problema, pur rivestendo urgenza dovrà senz'altro essere esaminato a fondo con la dovuta attenzione e ponderatezza.

Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato, sentito il parere concorde della Commissione consultiva degli esercenti e albergatori, è dell'avviso che nell'interesse generale e di quello dell'amministrazione sia opportuno prorogare di un adeguato periodo la validità di tutte le patenti d'esercizio pubblico la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 1962.

In tal modo si permetterà agli organi competenti di eseguire la prossima rinnovazione già in base a quelle disposizioni che nel frattempo si intendono introdurre nel campo degli esercizi pubblici. Con la concessione di questa proroga

si eviterà pertanto di compiere le stesse operazioni di rinnovamento (ispezione, classificazione, tassazione di tutti gli esercizi pubblici del Cantone) due volte entro un breve periodo di tempo e cioè precisamente alla data di scadenza attualmente prevista (31 dicembre 1962) ed in seguito al momento dell'entrata in vigore delle summenzionate nuove disposizioni, le quali forzatamente lo richiederanno.

Il Consiglio di Stato a tal fine propone di conseguenza, in deroga (e non in modificazione come dice il messaggio governativo) all'art. 10 della vigente legge sugli esercizi pubblici, la concessione di una proroga alla validità di queste patenti fino al 31 dicembre 1965, impegnandosi a preparare e sottoporre entro tale data, all'esame di codesto Gran Consiglio, l'accennato progetto di legge, in modo da permettere che il prossimo rinnovo già venga in perfetta consonanza con le previste nuove norme.

Rileviamo che una analoga proroga venne già attuata nel 1941 per ragioni inerenti allo stato eccezionale di quei tempi.

Tenuto conto delle argomentazioni esposte nel messaggio, la Commissione aderisce a questa soluzione, la quale, fra l'altro, come si è detto, risulta fondata su ragioni di carattere pratico e di interesse generale.

Per queste considerazioni vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Tamburini, relatore

Bignasca — Bordoni — Induni — Lepori
— Maino — Masoni — Snider — Wyler